



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica
ed Attrattiva

Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini
C.F. e P. Iva n. 00304260409
tel. 0541 704318
fax 0541 704310
<http://www.comune.rimini.it/>

OGGETTO: Manifestazioni in occasione delle festività di Ferragosto 2026

- Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.
- Sospensione diffusione della musica e delle altre attività rumorose dalle ore 2,01 del giorno 15 agosto 2026.
- Sospensione dell'efficacia della deroga di orario e di durata delle manifestazioni musicali prevista nella notte tra il 14 e 15 agosto 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che il Ponte di ferragosto richiama sul territorio comunale numerosi turisti e avventori;

PREMESSO inoltre che in occasione delle festività di Ferragosto, attraverso il sostegno e la partecipazione sinergica di soggetti pubblici e privati, nella città di Rimini verrà proposto un ricco calendario di eventi;

CONSIDERATO che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che nel contesto delle manifestazioni le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

PRESO ATTO che per quanto concerne l'arenile ed i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che le bevande richieste dal cliente per asporto devono essere vendute in materiale compostabile o biodegradabile;

PRESO ATTO altresì che l'Ordinanza balneare comunale n. 1/2026 all'articolo 2 "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" stabilisce che "[...] è vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannuce in plastica usa e getta; è consentito vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e cannuce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile";

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;





Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica
ed Attrattiva

Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini
C.F. e P. Iva n. 00304260409
tel. 0541 704318
fax 0541 704310
<http://www.comune.rimini.it/>

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale in data 1° giugno 2005, prot. n. 91781, che consente la deroga ai limiti orari di cessazione delle emissioni sonore e rumorose prodotte dalle attività musicali e dalle manifestazioni rumorose stabiliti dal vigente Regolamento comunale per l'inquinamento acustico, nella giornata di festeggiamento del Ferragosto (notte compresa tra il 14 e il 15 agosto);

RITENUTO pertanto necessario sospendere in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto 2026 l'efficacia dell'Ordinanza Dirigenziale in data 1° giugno 2005, prot. n. 91781, disponendo la cessazione della diffusione della musica dalle ore 2,01 del giorno 15 agosto 2026;

DATO ATTO che resta conseguentemente consentito l'esercizio dell'attività di intrattenimento musicale in occasione del festeggiamento del Ferragosto 2026 (notte compresa tra il 14 e il 15 agosto 2026) fino alle ore 2,00 del giorno 15 agosto 2026;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) a **CHIUNQUE** in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ravenna e Rimini – Ancona nonché nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi, **dalle ore 20,00 di venerdì 14 agosto 2026 alle ore 6,00 di sabato 15 agosto 2026, dalle ore 20,00 di sabato 15 agosto 2026 alle ore 6,00 di domenica 16 agosto 2026 e dalle ore 20,00 di domenica 16 agosto 2026 alle ore 6,00 di lunedì 17 agosto 2026;**
- 2) che sia vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica, ad eccezione delle attività e delle aree soggette all'applicazione dell'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'Ordinanza Balneare comunale n.1/2026, richiamate in premessa, per le quali restano valide le specifiche prescrizioni ivi previste.

Resta altresì consentito somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

ORDINA altresì

- la sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza dirigenziale del 1° giugno 2005, prot. n. 91781;
- e quindi la conseguente cessazione della diffusione della musica e delle altre attività rumorose dalle ore 2,01 del giorno 15 agosto 2026;

Resta, pertanto, consentito in occasione del festeggiamento del Ferragosto 2026 (notte compresa tra il 14 e il 15 agosto 2026) l'esercizio dell'attività di intrattenimento musicale sino alle ore 2,00 di notte.





Comune di Rimini

**Dipartimento Città Dinamica
ed Attrattiva**

**Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio**

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini
C.F. e P. Iva n. 00304260409
tel. 0541 704318
fax 0541 704310
<http://www.comune.rimini.it/>

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nel periodo dal 14 al 17 agosto 2026 e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400,00, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 443 del 28/12/2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Jamil Sadegholvaad
f.to digitalmente

